



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 14971 /36.11.15 del 22 GIU. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.1

Assessorato regionale dell'economia
Dipartimento regionale Finanze e Credito
(Rif. nota prot. n.4312 dell' 11 marzo 2015)
PALERMO

**e, p.c. Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente**
Dipartimento regionale dell'ambiente
PALERMO

Oggetto: tasse sulle concessioni governative regionali. Autorizzazione scarichi su pubblica fognatura. Codice tariffa 801 della tabella allegata alla circolare n.3/2003.

1- Con la nota in riferimento, assunta al protocollo generale dell'Ufficio con n. 6529 del 19 marzo 2015, codesto Dipartimento riferisce di essere stato interpellato dallo Sportello Unico Attività Produttive di un Comune circa l'applicabilità della voce di tariffa in oggetto al rilascio di autorizzazione agli scarichi su pubblica fognatura concessa per le attività commerciali di vicinato.

Dopo aver illustrato il quadro legislativo di riferimento codesto Richiedente conclude nel senso che alla tassa di concessione governativa regionale siano soggette "tutte quelle fattispecie le cui acque reflue non sono assimilabili a quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche".

Ritenendo che il presupposto dell'imposta esuli dalla materia fiscale, al fine di dettare opportune istruzioni, per assicurare comportamenti omogenei sul territorio regionale, chiede se quest'Ufficio concordi con l'orientamento suindicato.

2- Circa il tema proposto, è da rilevare il mutamento della normativa indicata nella voce di tariffa 801, per circoscrivere l'ambito dei provvedimenti assoggettati al tributo.



Ivi, infatti, nell'ambito delle autorizzazioni agli scarichi di acque di rifiuto in corpi d'acqua superficiali e in pubbliche fognature, si precisa che le stesse devono essere rilasciate a "insediamenti diversi da quelli abitativi", all'uopo citando l'art.15,2° comma e l'art.9 ultimo comma della L. n.319/1976.¹

Il campo di applicazione della tassa risultava quindi essere quello delle autorizzazioni agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, da individuare in base alla definizione legale recata, ai sensi e per gli effetti della richiamata Legge 319 del 1976 dall'art.1-quater del D.L.n. 544/1976, conv. con modif. in L. 690/1976.

Inoltre considerato che al tempo dell'entrata in vigore della L.R. n. 24 del 1993, recante al titolo II la disciplina delle tasse di concessione governativa regionale, era già applicabile la L.R. 27 del 1986, in materia di scarichi, nell'individuare le ipotesi escluse dal tributo doveva tenersi conto di detta normativa regionale, ivi compresa l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a scarichi di insediamenti civili, di cui all'art. 7, 2° comma.

La normativa statale richiamata in tariffa risulta ormai da tempo abrogata e, oggi, quindi, le norme cui fare riferimento per l'applicazione della tassa di concessione in discorso si rinvencono nelle fonti citate da codesto Dipartimento.

Al riguardo è da evidenziare la riforma dell'apparato definitorio compiuta nella terza parte del D.Lgs 152/2006 e in particolare la distinzione tra acque reflue domestiche² e acque reflue industriali³ cui consegue che ad essere assoggettati a tariffa saranno oggi i provvedimenti di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, con la precisazione che dal relativo novero risultano esclusi gli scarichi di reflui che in virtù di norme statali o regionali sono assimilate alle acque reflue domestiche.

Ciò detto in via generale, con riferimento alla richiesta che ha dato spunto alla richiesta della presente consultazione va evidenziato che l'obbligo di pagamento della tassa sulle concessioni governative, è correlato all'emanazione di un provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Ora poiché l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e succ. modif. dispone che "*gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito*" il Comune, preliminarmente all'aspetto

¹ L'art.15, 2° comma recita: "*I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:*
a) *se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge*);

b) *se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi.*"

Per ultimo comma dell'art.9, prima che l'art. 6, D.L. 17 marzo 1995, n. 79 ne aggiungesse uno successivo è da intendersi il seguente: "*Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.*"

² "*acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche*"

³ "*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*"



M

tributario dovrebbe verificare, con riferimento al caso di specie, quello relativo alla necessità o meno di autorizzazione⁴.

3-Il presente parere viene esteso all'Assessorato in indirizzo in considerazione della competenza generale ascritta in materia ambientale, per metterlo al corrente della problematica e della soluzione proposta manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare sull'argomento ove venga segnalata la necessità di ulteriori approfondimenti, allegando in tal caso alla richiesta le eventuali determinazioni assunte e/o istruzioni diramate con riferimento alla problematica di che trattasi.


4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D. P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

Avv. M. Valli




L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



⁴ Al riguardo anche TAR PA Sez. I, sent. n. 122 del 18-02-1995 secondo cui "Ai sensi degli artt. 1-
quater 9, 14 e 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, e degli artt. 15, 38 e 39 della legge regionale
15 maggio 1986 n. 27, lo scarico delle acque reflue delle case di cura è equiparato a quello degli
insediamenti civili e pertanto non è soggetto a provvedimento autorizzatorio della Pubblica
Amministrazione né ad un previo trattamento di disinfezione delle medesime acque"

